

REGOLAMENTO (CE) N. 1737/94 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune e il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 11 e l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che recentemente si è constatato che le autorità competenti non sono in grado di classificare correttamente alcuni prodotti cerealicoli del codice NC 1104 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/94 della Commissione⁽⁴⁾, ad esempio i cereali di avena spuntati e i cereali sottoposti a leggero trattamento termico; che per ovviare a tale situazione occorre modificare in conseguenza le sottovoci del codice NC 1104;

considerando che si è constatato che nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli

per le restituzioni all'esportazione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1622/94⁽⁶⁾, la classificazione della farina di granturco dei codici 1102 20 10 100, 1102 20 10 300 e 1102 20 90 100 è effettuata in base al tenore di sostanze grasse, espresso in materia secca; che per i codici NC corrispondenti di tali prodotti, segnatamente i codici ex 1102 20 10 ed ex 1102 20 90, la classificazione della farina di granturco è effettuata in base al tenore di sostanza grassa in peso; che, a fini di coerenza, occorre modificare conformemente alla nomenclatura combinata i codici suddetti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione;

considerando che la nota 3, nella quale si prescrive un tenore minimo di amido in un alimento composto a base di cereali perché possa beneficiare della restituzione, prevista per il codice NC ex 2309 10, è stata fortuitamente omessa per il codice NC ex 2309 90; che occorre pertanto riprendere la nota suddetta;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la parte concernente il codice NC 1104 è sostituita dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Nel settore 3 dell'allegato al regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, il testo relativo ai codici NC ex 1102 20 10 ed ex 1102 20 90 è sostituito dal testo seguente:

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 1102 20 10	<p>— — avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale all'1,5 %:</p> <p>— — — il cui tenore in materie grasse è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso^(*)</p>	1102 20 10 200

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 172 del 7. 7. 1994, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 170 del 5. 7. 1994, pag. 24.

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 1102 20 90	— — — il cui tenore in materie grasse è superiore a 1,3 % ma inferiore o uguale a 1,5 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso (*)	1102 20 10 400
	— — — altra : — — — il cui tenore in materie grasse è superiore a 1,5 % ma inferiore o uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolata sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso (*)	1102 20 90 200 »

Articolo 3

Nel settore 5 dell'allegato al regolamento (CEE) n. 3846/87, il testo relativo al codice NC ex 2309 90 è sostituito dal testo seguente :

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 2309 90	— altri : — — altri : — — — contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari : — — — — contenenti amido o fecola o glucosio o malto-destrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di malto-destrina : — — — — — non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale al 10 % (*) (*) : »	

Articolo 4

Nel settore 5 dell'allegato al regolamento (CEE) n. 3846/87, la nota in calce 2 è sostituita dal testo seguente :

- (*) Con l'espressione "prodotti cerealicoli" si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, il capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (esclusa la sottovoce 1104 30) e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali.

Non è pagata alcuna restituzione per i cereali per i quali non è possibile individuare, mediante analisi, l'origine degli amidi o delle fecole. »

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, l'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:			
	— Cereali schiacciati o in fiocchi:			
1104 11	— — di orzo:			
1104 11 10	— — — Cereali schiacciati	23 (AGR)	—	—
1104 11 90	— — — Fiocchi	28 (AGR)	—	—
1104 12	— — di avena:			
1104 12 10	— — — Cereali schiacciati	23 (AGR)	—	—
1104 12 90	— — — Fiocchi	28 (AGR)	—	—
1104 19	— — di altri cereali:			
1104 19 10	— — — di frumento (grano)	30 (AGR)	—	—
1104 19 30	— — — di segala	25 (AGR)	—	—
1104 19 50	— — — di granturco	23 (AGR)	—	—
	— — — altri:			
1104 19 91	— — — — Fiocchi di riso	23 (AGR)	—	—
1104 19 99	— — — — altri	23 (AGR)	—	—
	— altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati):			
1104 21	— — di orzo:			
1104 21 10	— — — mondati (decorticati o pilati)	23 (AGR)	—	—
1104 21 30	— — — mondati e tagliato o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »)	23 (AGR)	—	—
1104 21 50	— — — perlati	23 (AGR)	—	—
1104 21 90	— — — soltanto spezzati	23 (AGR)	—	—
1104 21 99	— — — altri	23 (AGR)	—	—
1104 22	— — di avena:			
1104 22 10	— — — mondati (decorticati o pilati)	23 (AGR)	—	—
1104 22 30	— — — mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »)	23 (AGR)	—	—
1104 22 50	— — — perlati	23 (AGR)	—	—
1104 22 90	— — — soltanto spezzati	23 (AGR)	—	—
1104 22 99	— — — altri	23 (AGR)	—	—
1104 23	— — di granturco:			
1104 23 10	— — — mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati	23 (AGR)	—	—
1104 23 30	— — — perlati	23 (AGR)	—	—
1104 23 90	— — — soltanto spezzati	23 (AGR)	—	—
1104 23 99	— — — altri	23 (AGR)	—	—
1104 29	— — di altri cereali:			
	— — — mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:			
1104 29 11	— — — — di frumento (grano)	25 (AGR)	—	—
1104 29 15	— — — — di segala	25 (AGR)	—	—
1104 29 19	— — — — altri	25 (AGR)	—	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — perlati :			
1104 29 31	— — — — di frumento (grano).....	25 (AGR)	—	—
1104 29 35	— — — — di segala	25 (AGR)	—	—
1104 29 39	— — — — altri	25 (AGR)	—	—
	— — — soltanto spezzati :			
1104 29 51	— — — — di frumento (grano).....	30 (AGR)	—	—
1104 29 55	— — — — di segala	25 (AGR)	—	—
1104 29 59	— — — — altri	23 (AGR)	—	—
	— — — altri			
1104 29 81	— — — — di frumento (grano).....	23 (AGR)	—	—
1104 29 85	— — — — di segala	23 (AGR)	—	—
1104 29 89	— — — — altri	23 (AGR)	—	—
1104 30	— Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati :			
1104 30 10	— — di frumento (grano).....	30 (AGR)	—	—
1104 30 90	— — altri	30 (AGR)	—	—